SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Consiglio nazionale delle ricerche

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

Università di Parma

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 novembre 1992, n. 437.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, recante disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1992, N. 378.

All'articolo 1, al comma 1, terzo capoverso, le parole: «numeri 1) e 3)» *sono sostituite dalle seguenti:* «numeri 1) e 2)».

All'articolo 4, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-*ter*. Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-*bis*, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella *Gazzetta Ufficiale*».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 627):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dai Ministri del tesoro (BARUCCI) e delle finanze (GORIA) il 18 settembre 1992.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 21 settembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 settembre 1992.

Esaminato dalla 6ª commissione il 30 settembre 1992; 7, 20 ottobre 1992.

Relazione scritta annunciata il 27 ottobre 1992 (atto n. 627/*A* - relatore sen. RAVASIO).

Esaminato in aula e approvato il 29 ottobre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1807):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 30 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1992.

Esaminato dalla VI commissione il 4 novembre 1992.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1992 (atto n. 1807/*A* - relatore on. MAIRA).

Esaminato in aula e approvato il 12 novembre 1992.

92G0491

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 novembre 1992.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 30 giugno 1992;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1985, è sostituito per intero del testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1992 i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», eventualmente accompagnata dalle seguenti indicazioni di vitigno: «Muller Thurgau», «Gamay», «Pinot nero» o «Pinot noir», «Pinot grigio» o «Pinot gris», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Premetta», «Fumin» e «Petit rouge», o accompagnata dalle seguenti menzioni geografiche: «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas», «Enfer d'Arvier», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau, senza alcuna indicazione o menzione aggiuntiva di cui al precedente art. 1 è riservata ai vini derivati dalle uve dei vitigni rispettivamente a bacca di colore bianco o rosso raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta e previsti nei corrispondenti albi dei vigneti delle zone di produzione di cui al presente articolo, prodotte nell'ambito della zona di cui al seguente all'art. 3, paragrafo 1.

2) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», con una delle seguenti specificazioni di vitigno:

Muller Thurgau;
Gamay;
Pinot nero o Pinot noir;
Pinot grigio o Pinot gris;
Chardonnay;
Petite Arvine;
Premetta;
Fumin;
Petit rouge,

è riservata ai vini provenienti dalle uve dei vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno il 90%.

Possono concorrere fino ad un massimo del 10% le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati o autorizzati, nella regione autonoma Valle d'Aosta.

3) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è riservata al vino ottenuto esclusivamente dalle uve provenienti dal vitigno Blanc de Morgex, della zona delimitata all'art. 3, comma 3.

4) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat flétri, è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Moscato bianco o Muscat blanc, della zona delimitata all'art. 3, comma 4.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave», rosso o rouge, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 4, composti dalle seguenti varietà:

Petit rouge per almeno il 60%;

Dolcetto, Gamay, Pinot nero o Pinot noir congiuntamente per almeno il 25%;

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, autorizzati o raccomandati per la Valle d'Aosta, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

5) *a)* La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus», Malvoisie e Malvoisie passito o Malvoisie e Malvoisie flétri, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai cloni autoctoni del vitigno Pinot grigio o Pinot gris o Malvoisie, della zona delimitata all'art. 3, comma 5.

b) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus», rosso o rouge, è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti della zona delimitata all'art. 3, comma 5, composti dalle seguenti varietà di vitigno:

Vien de Nus per almeno il 50%:

Petit rouge, Pinot nero o Pinot noir da soli o congiuntamente per almeno il 30%.

Possono inoltre concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati o autorizzati per la Valle d'Aosta fino ad un massimo del 20%.

6) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 6.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Dolcetto, Vien de Nus, Pinot nero, o Pinot noir, Neyret e Freisa, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

7) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit rouge per almeno il 70%, della zona delimitata all'art. 3, comma 7.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Pinot nero, Gamay, Fumin, Vien de Nus, Dolcetto, Mayolet, Premetta, presenti fino ad un massimo del 30% nei vigneti.

8) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo (Picoutener o Picotendro) per almeno l'85% della zona delimitata all'art. 3, comma 8.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Freisa e Neyret presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

9) La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Petit rouge per almeno l'85%, della zona delimitata all'art. 3, comma 9.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Vien de Nus, Nevret, Dolcetto, Pinot nero, Gamay, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

1) La zona di produzione delle uve dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» con le eventuali precisazioni di colore bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé, novello o nouveau, o accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Muller Thurgau, Gamay, Pinot nero o Pinot noir, Pinot grigio o Pinot gris, Chardonnay, comprende i territori della Valle d'Aosta idonei a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

Tale zona comprende parte del territorio dei seguenti comuni:

in destra orografica della Dora Baltea: Donnas, Hone, Arnad, Issogne, Champdepraz, Montjovet, Pontey, Chambave, Fénis, Saint-Marcel, Brissogne, Pollein, Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Introd, Arvier e Avise;

in sinistra orografica della Dora Baltea: Pont-Saint-Martin, Donnas, Perloz, Arnad, Bard, Verrès, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Saint-Vincent, Châtillon, Saint-Denise, Verrayes, Chambave, Nus, Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Saint-Nicolas, Arvier e Avise.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Quincinetto e Donnas, e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e la Dora di Rhemes tutto il territorio fino a 900 m s.l.m.; dalla Dora di Rhêmes al confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier tutto il territorio fino a 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier fino al comune di Avise tutto il territorio fino a 800 m s.l.m.

Tale linea altimetrica incontra la Dora nei pressi della frazione Runaz di Avise e chiude la zona in destra orografica;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e, risalendo la vallata principale fino al torrente Marmore, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 850 m s.l.m.; dal torrente Marmore al confine territoriale tra i comuni di Avise e di La Salle tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.000 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 1.300 m s.l.m.

2) La zona di produzione delle uve dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti specificazioni di vitigno: Petite Arvine, Premetta, Fumin e Petit rouge, comprende la parte idonea dei seguenti comuni: Charvensod, Gressan, Jovençan, Aymavilles, Villeneuve, Arvier, Avise, Saint-Pierre, Sarre, Aosta, Saint-Christophe, Quart, Nus, Verrayes, Chambave, Saint-Denis, Châtillon, Saint-Vincent, Montjovet, Verrès, Challand-Saint-Victor, Arnad, Bard, Donnas, Perloz e Pont-Saint-Martin.

In particolare la zona è così delimitata:

in destra orografica della Dora Baltea: partendo dal confine territoriale tra i comuni di Pollein e Charvensod e risalendo la vallata principale fino al confine territoriale tra i comuni di Villeneuve e Arvier, tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 750 m s.l.m.;

in sinistra orografica della Dora Baltea: partendo dall'inizio della Valle d'Aosta e più precisamente dal confine territoriale tra i comuni di Pont-Saint-Martin e Carema e risalendo la vallata fino al confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 600 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent al confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart tutto i territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 700 m s.l.m.; dal confine territoriale tra i comuni di Nus e Quart e risalendo la vallata fino al comune di Avise tutto il territorio compreso tra l'alveo del fiume e la quota altimetrica di 800 m s.l.m.

3) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Morgex e di La Salle ed è così delimitata:

ad est con il confine territoriale tra i comuni di La Salle ed Avise;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier;

a nord con un livello altimetrico di 1.300 m s.l.m.;

a sud con il corso della Dora Baltea.

Nel territorio dei comuni di Morgex e di La Salle sopra descritto si possono produrre solamente i vini «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de la Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» e «Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc con esclusione di altri vitigni collegati alla denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste».

4) La zona di produzione dei vini «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» nei tipi Moscato o Muscat, Moscato passito o Muscat flétri e rosso o rouge comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Chambave, Verrayes, Saint-Denis, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent e Montjovet ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Moriola discendente dal Monte Barbeston fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champerioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian e Emarèse;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Chambave e Fénis, poi con il confine territoriale tra i comuni di Nus e Verrayes;

a nord con un livello altimetrico di 750 m s.l.m.;

a sud con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.

5) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Nus, Verrayes, Quart, Saint-Christophe, ed Aosta ed è così delimitata:

ad est con il corso del torrente Basset nel comune di Verrayes;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Aosta e di Sarre;

a nord con un livello altimetrico di 850 m s.l.m.;

a sud con il corso della Dora Baltea.

6) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Arnad, Issogne, Verrès, Champdepraz, Montjovet, Challand-Saint-Victor e Hone ed è così delimitata:

ad est con un livello altimetrico di 700 m s.l.m.;

a ovest con un livello altimetrico di 600 m s.l.m.;

a nord con il confine territoriale tra i comuni di Montjovet e Saint-Vincent fino alla Dora Baltea, poi con il minor segmento che unisce la Dora alla frazione Champcrioux del comune di Montjovet e, proseguendo da tale frazione, con la strada comunale che (attraversando la frazione Estaod) collega la statale 26 alla strada tra Cillian ed Emarèse;

a sud con il confine territoriale tra i comuni di Hone e di Donnas (in destra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Arnad e di Bard (in sinistra orografica).

7) La zona di produzione del vino «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» comprende la parte idonea del territorio dei comuni di Quart, Saint-Christophe, Aosta, Sarre, Saint-Pierre, Charvensod, Gressan, Jovencan, Aymavilles, Villeneuve e Introd ed è così delimitata:

ad est con il confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus fino alla Dora Baltea, poi con il confine territoriale tra i comuni di Charvensod e di Pollein;

ad ovest con il confine territoriale tra i comuni di Villeneuve ed Arvier (in sinistra orografica della Dora Baltea) e con il confine territoriale tra i comuni di Introd e Arvier (in destra orografica);

a nord con un livello altimetrico di 1.000 m s.l.m. escludendo la zona situata a nord del confine territoriale tra i comuni di Aosta e Gignod ed Aosta e Roisan;

a sud con un livello altimetrico di 800 m s.l.m. partendo dal confine territoriale tra i comuni di Introd ed Arvier fino al confine territoriale tra i comuni di Charvensod e Pollein e poi seguendo il corso della Dora Baltea fino al confine territoriale tra i comuni di Quart e Nus.

8) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas» comprende i territori collinari dei comuni di Donnas, Pont-Saint-Martin, Perloz e Bard, già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971:

in sinistra della Dora Baltea, a monte della strada statale n. 26, fino ad una altitudine di 700 m s.l.m.;

in destra della Dora Baltea, nel comune di Donnas, sul cono di deiezione del torrente Valbona, unicamente la frazione di Grand Vert.

9) La zona di produzione delle uve del vino «Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallee d'Aoste Enfer d'Arvier» comprende parte del territorio collinare del comune di Arvier già delimitata con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1972:

in sinistra del fiume Dora Baltea: ad est con il territorio comunale di Villeneuve, a nord con quello di Saint-Nicolas, ad ovest con quello di Avise ed a sud con il corso della Dora Baltea;

in destra del fiume Dora Baltea: comprende le località «Monbet» e «Bouse» confinanti a nord e ad ovest con il torrente Dora di Valgrisenche e la Dora Baltea, ad est e sud con la vecchia statale n. 26 e con il ponte sulla Dora di Valgrisenche e la località Sorpier confinante a nord con il corso della Dora Baltea, a est con il torrente Dora di Valgrisenche, a sud con il viadotto della superstrada per il Monte Bianco e a ovest con la strada carreggiabile di Montaverin.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione di cui all'art. 3 e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in buona esposizione sulle coste soleggiate, purché situati entro i limiti delle quote altimetriche indicate nelle rispettive zone di produzione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura dei vigneti destinati alla produzione delle uve della denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, prima dell'eventuale appassimento, devono essere le seguenti:

Vini	Resa uva Ha (q.li)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosè, novello o nouveau	120	9.00%
«Valle d'Aosta Muller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Muller Thurgau»	110	9.00%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	120	10.50%
«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir»	100	11.00%
«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	120	10.50%
«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	110	10.50%
«Valle d'Aosta Premetta» o «Vallée d'Aoste Premetta»	100	10.00%
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	100	10.50%
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	90	10.50%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	100	9.00%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	100	10.50%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri	100	10.50%
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	100	10.50%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	80	11.00%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri	80	11.00%
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	100	10.50%

Vini	Resa uva Ha (q li)	Titolo alcolometrico volumico minimo naturale
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	80	10,50%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	100	10,50%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	75	11,00%
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	70	11,00%
«Valle d'Aosta Arnad Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérieur	80	11,00%
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur	100	11,50%

Ai limiti massimi di produzione di uva per ettaro sopraelencati, la produzione dovrà essere riportata, anche in annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione autonoma Valle d'Aosta, annualmente con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e sentite le organizzazioni dei produttori può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini.

Art. 5.

1) Le uve destinate alla vinificazione dei vini «Valle d'Aosta Nus» o «Vallee d'Aoste Nus» Malvoisie passito o Malvoisie flétri e «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» Moscato passito o Muscat flétri, devono essere selezionate e sottoposte a preventivo parziale appassimento fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26%.

Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno successivo alla vendemmia.

2) La vinificazione del vino «Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallee d'Aoste Pinot noir» può essere effettuata anche in bianco.

3) Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» designati senza alcuna menzione aggiuntiva o designati con le seguenti menzioni: «Muller Thurgau», «Gamay», «Pinot nero» o «Pinot noir», «Pinot grigio» o «Pinot gris», «Chardonnay», «Petite Arvine», «Premetta», «Fumin», «Petit rouge», debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione autonoma Valle d'Aosta.

4) Le operazioni di vinificazione e di eventuale affinamento obbligatorio della denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una delle seguenti menzioni: «Blanc de Morgex et de La Salle», «Chambave», «Nus», «Arnad-Montjovet», «Torrette», «Donnas» ed «Enfer d'Arvier» devono essere effettuate nell'ambito delle rispettive zone di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire che le suddette operazioni di vinificazione e/o di invecchiamento obbligatorio siano effettuate anche da aziende aventi stabilimenti situati al di fuori delle rispettive zone di produzione ma nell'ambito della regione autonoma Valle d'Aosta, previo parere dell'assessorato agricoltura, forestazione e risorse naturali e della Regione medesima e del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

5) Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» devono essere le seguenti:

«Valle d'Aosta Muller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Muller Thurgau»	70%
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	70%
«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir»	70%
«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»	70%
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	70%
«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	70%
«Valle d'Aosta Premetta» o «Vallée d'Aoste Premetta»	70%
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	70%
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	70%
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	70%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	70%
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri»	40%
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Cambave» rouge	70%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	70%
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri	40%
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	70%
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	70%
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	70%
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	70%
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	70%

6) Per avere diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1, i vini devono essere sottoposti ai seguenti periodi di affinamento obbligatorio a decorrere dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia:

Vini	Mesi di affinamento o invecchiamento
«Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» bianco o blanc, rosso o rouge, rosato o rosé	3
«Valle d'Aosta Muller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Muller Thurgau»	3
«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»	6
«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso)	6
«Valle d'Aosta Pinot ero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in bianco)	3
«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»	3
«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»	3
Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»	3
«Valle d'Aosta Premetta» o «Vallée d'Aoste Premetta»	3
«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»	6
«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»	6
«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»	3

Vini	Mesi di affinamento o invecchiamento
«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat	3
«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge	6
«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie	3
«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge	6
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»	8
«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérieur	12
«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»	6
«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur	8
«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»	24
«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»	6

7) Nella vinificazione i vini della denominazione di cui all'art. 1 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

8) La denominazione «Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» può essere utilizzata per designare i vini spumanti naturali ottenuti con vini derivati dal vitigno Blanc de Morgex e rispondenti alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

9) Le operazioni di elaborazione dei vini destinati alla produzione degli spumanti, devono essere effettuate entro la zona di vinificazione di cui all'art. 5.

La produzione dello spumante «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle» è consentita a condizione che il medesimo sia posto in commercio nei tipi «extra brut», «brut» e «demi-sec».

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Valle d'Aosta» bianco o «Vallée d'Aoste» blanc:

colore: paglierino più o meno intenso con riflessi verdini o dorati;

odore: fresco, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, leggermente acidulo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Valle d'Aosta» rosso e rosato o «Vallée d'Aoste» rouge e rosé:

colore: rosso rubino o rosato a seconda del tipo di vinificazione;

odore: vinoso, fresco, caratteristico;

sapore: asciutto, gradevole, talvolta vivace, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9,5 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Muller Thurgau» o «Vallée d'Aoste Muller Thurgau»:

colore: giallo verdolino, con riflessi paglierini;

odore: intenso, gradevole, aromatico;

sapore: secco, fruttato, leggermente aromatico, fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Valle d'Aosta Gamay» o «Vallée d'Aoste Gamay»:

colore: rosso rubino vivo;

odore: fruttato, intenso, caratteristico;

sapore: secco, fruttato, leggermente tannico, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in bianco):

colore: paglierino intenso o leggermente rosato;

odore: fruttato, persistente;

sapore: secco, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot nero» o «Vallée d'Aoste Pinot noir» (vinificazione in rosso):

colore: rosso rubino tendente al granata più o meno intenso;

odore: fruttato e persistente;

sapore: secco, asciutto, vinoso, lievemente tannico, con retrogusto analogo, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Pinot grigio» o «Vallée d'Aoste Pinot gris»:

colore: giallo paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: profumo caratteristico, molto intenso;

sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Petite Arvine» o «Vallée d'Aoste Petite Arvine»:

colore: giallo verdognolo;

odore: fine, fruttato, elegante;

sapore: armonico, vivo, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chardonnay» o «Vallée d'Aoste Chardonnay»:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Premetta» o «Vallée d'Aoste Premetta»:

colore: cerasuolo con riflessi rosa;

odore: fine, intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente tannico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Fumin» o «Vallée d'Aoste Fumin»:

colore: porpora intenso;

odore: caratteristico di spezie;

sapore: asciutto, austero con fondo amarognolo, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Petit rouge» o «Vallée d'Aoste Petit rouge»:

colore: rosso vivace;

odore: di rosa selvatica, caratteristico;

sapore: secco, vellutato, mediamente corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Blanc de Morgex et de La Salle» o «Vallée d'Aoste Blanc de Morgex et de La Salle»:

colore: giallo paglierino tendente al verdino,

odore: delicato con sottofondo di erbe di montagna;

sapore: secco, acidulo, leggermente frizzante, molto delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat:

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: secco, fine, delicato, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» Moscato passito o «Vallée d'Aoste Chambave» Muscat flétri.

colore: giallo oro, tendente all'ambrato;

odore: intenso, caratteristico di moscato;

sapore: amabile, aromatico, tipico di moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 per cento di cui almeno il 13 per cento svolto;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Valle d'Aosta Chambave» rosso o «Vallée d'Aoste Chambave» rouge:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, con l'affinamento tendente al profumo di viola;

sapore: secco, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie:

colore: giallo ambrato con riflessi dorati;

odore: caratteristico, molto intenso;

sapore: secco, gradevole, armonico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 4 per mille;

estratto secco netto minimo: 19 per mille.

«Valle d'Aosta Nus» Malvoisie passito o «Vallée d'Aoste Nus» Malvoisie flétri:

colore: giallo ramato intenso;

odore: gradevole, intenso;

sapore: amabile, molto alcolico, con retrogusto di castagna, talvolta con sentore di essenza legnosa;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,5 per cento di cui almeno il 14 per cento svolto;

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 25 per mille

«Valle d'Aosta Nus» rosso o «Vallée d'Aoste Nus» rouge:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: vinoso, intenso, persistente;

sapore: secco, vellutato, leggermente erbaceo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet»

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» superiore o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» supérieur:

colore: rosso rubino brillante con riflessi granata;

odore: fine, caratteristico, lievemente mandorlato;

sapore: secco, con fondo amarognolo morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette»:

colore: rosso vivace con riflessi violacei;

odore: profumo di rosa selvatica, con l'invecchiamento tendente a mandorlarsi;

sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta Torrette» superiore o «Vallée d'Aoste Torrette» supérieur:

colore: rosso intenso con riflessi granata;

odore: caratteristico con ricordi di lampone, con l'affinamento tendente a mandorlarsi;

sapore: secco, vellutato, di buon corpo, con fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Valle d'Aosta Donnas» o «Vallée d'Aoste Donnas»:

colore: rosso brillante, tendente al granato chiaro con l'affinamento;

odore: fine, caratteristico, con profumo di mandorle, specie se molto affinato;

sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, leggermente mandorlato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

«Valle d'Aosta Enfer d'Arvier» o «Vallée d'Aoste Enfer d'Arvier»:

colore: rosso granata piuttosto intenso;

odore: delicato, con bouquet caratteristico;

sapore: secco, vellutato, di giusto corpo, gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 per cento;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

«Valle d'Aosta» novello o «Vallée d'Aoste» nouveau:

colore: rosso rubino brillante con sfumature violacee;

odore: fruttato, persistente;

sapore: armonico, fresco, vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10 per cento;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco minimo: 18 per mille.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Chambave» o «Vallée d'Aoste Chambave» e «Valle d'Aosta Nus» o «Vallée d'Aoste Nus» ottenuti con parziale appassimento delle uve, debbono essere designati con la precisazione concernente il tipo di prodotto utilizzando la locuzione «passito» o «flétri».

La denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», senza alcuna menzione aggiuntiva può essere rivendicata dagli iscritti all'albo dei vigneti della suddetta denominazione per designare i vini bianchi, rossi o rosati provenienti dalle uve aventi le caratteristiche minime previste dal presente disciplinare di produzione qualora la regione autonoma Valle d'Aosta con proprio decreto annuale abbia limitato l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive di cui all'art. 1 del presente disciplinare.

I vini per i quali all'atto della denuncia delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata da una menzione di cui all'art. 1 possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento, con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o Vallée d'Aoste» senza alcuna menzione aggiuntiva previa autorizzazione della regione autonoma della Valle d'Aosta e comunicazione da parte della regione medesima ai competenti servizi di vigilanza.

In sede di designazione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallé d'Aoste» accompagnati da una menzione geografica di cui all'art. 1, le medesime menzioni devono figurare in etichetta alla stessa altezza del nome geografico «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» oppure al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura ed il nome geografico principale.

In ogni caso le predette menzioni geografiche devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

Nella designazione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» l'indicazione del nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta Arnad-Montjovet» o «Vallée d'Aoste Arnad-Montjovet» e «Valle d'Aosta Torrette» o «Vallée d'Aoste Torrette» può essere utilizzata la menzione complementare «superiore» o «supérieur» solo alle condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Nella designazione dei vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» le dimensioni dei caratteri utilizzati per le diciture «passito» o «flétri» e «superiore» o «supérieur» non debbono superare quelle dei caratteri utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve deve sempre figurare nei casi in cui i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» siano designati con una delle menzioni previste dall'art. 1.

Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste nel disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, classico, selezionato, riserva, vecchio e similari, nonché indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

Art. 8.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» designati con o senza menzioni di cui all'art. 1 in vista della vendita devono essere di forma bordolese, borgognona, renana, o similari, oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» accompagnata o non dalle menzioni di cui all'art. 1, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5229

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 1992.

Integrazioni alla tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati per l'esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, con il quale è stata approvata la tabella dei coefficienti di ammortamento dei beni strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciale, arti e professioni;

Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Confindustria con istanze del 17 agosto 1989 e del 3 agosto 1990 in merito all'opportunità di integrare la tabella dei coefficienti di ammortamento in relazione a specifici settori di attività;

Tenuto conto dell'istanza della Confederazione italiana dei trasporti, volta a promuovere l'inserimento nel gruppo XVIII, specie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª della predetta tabella dei coefficienti di ammortamento di una voce, riguardante le autovetture, identica a quella prevista per le altre categorie di imprese;

Tenuto conto della richiesta dell'associazione degli industriali della provincia di Macerata con la quale è stata chiesta conferma che, come chiarito con la risoluzione n. 9/2010 del 14 novembre 1979, gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano ed in gomma per calzature sono da considerarsi dal punto di vista tecnico-produttivo vere e proprie attrezzature da ammortizzare con il coefficiente del 40%;

Visti i pareri tecnici della Direzione generale del catasto e dei SS.TT.EE. 2B/652 del 6 novembre 1979, 2B/514 dell'11 giugno 1990 e 2B/534 del 4 febbraio 1991;

Considerata l'opportunità di integrare la predetta tabella dei coefficienti di ammortamento per tener conto delle richieste sopraindicate;

Decreta:

La tabella dei coefficienti di ammortamento, allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, è integrata come segue:

Gruppo V:

nella specie 17ª il titolo «Produzione di bevande analcoliche, gassate e di acque minerali artificiali» va sostituito con «Produzione di bevande analcoliche gassate e non» e le parole «(compresi i frigoriferi e distributori automatici di bevande imbottigliate)» indicate in parentesi nella voce «attrezzatura varia e minuta e di laboratorio» vanno sostituite con «(compresi i frigoriferi, i distributori automatici di bevande imbottigliate, le bottiglie a rendere, le casse, i fusti, le pedane e i distributori da banco)»;

è istituita la specie 19ª «Imbottigliamento di acque minerali naturali» così articolata:

«Fabbricati destinati all'industria	4%
Costruzioni leggere (tettoie, baracche, ecc.)	10%
Opere idrauliche fisse e pozzi di estrazione e loro pertinenze	2%
Serbatoi	5%
Impianti di filtrazione e di imbottigliamento	12½%
Condutture	8%
Impianti di sollevamento e macchinari in genere	10%
Attrezzatura varia e minuta e di laboratorio (come nella specie 17ª)	20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici	20%
Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%».

Gruppo VII:

nelle specie 12ª, le parole «meccanica di precisione» indicate nel titolo vanno sostituite con le parole «fabbricazione di» e vanno eleminate le parentesi;

nella specie 16ª/*a*, dopo la voce «Fabbricati destinati all'industria (come nella specie 1ª/*a*) 3%», va inserita la voce:

«Piste di prova . . . . 7%».

Gruppo XII:

nella specie 5ª/*c* il titolo «Lavorazione del nylon, perlon, terital ed altre fibre sintetiche» va sostituito con «Lavorazione delle fibre sintetiche» ed è istituita la specie 7ª/*b* titolata «Fabbricazione di tessuti a maglia (vedi specie 5ª/*a*)».

Gruppo XIV:

nella specie 1ª/*c* nella voce «attrezzatura varia e minuta e di laboratorio 40%» dopo la parola «laboratorio» vanno inserite le parole «(compresi gli stampi utilizzati per la produzione di fondi in poliuretano e in gomma per calzature)».

Gruppo XVII:

nella specie 4ª/*b* vanno eliminate nel titolo le parole «e di imbottigliamento di acque minerali».

Gruppo XVIII:

nelle specie 6ª, 7ª, 8ª e 9ª, vanno aggiunte nel titolo le parole «Servizi di trasporto e recapito corrispondenza», va soppressa la voce «Autocarri e rimorchi per trasporto di cose 20%» e vanno aggiunte le seguenti voci:

«Autoveicoli da trasporto (autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	20%
Autovetture, motoveicoli e simili	25%»

Gruppo XXII:

nella specie 2ª va sostituito il titolo con «Imprese di smaltimento rifiuti».

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5246

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 27 ottobre 1992.

Riconoscimento governativo della camera di commercio paraguayo-italiana, in Asuncion (Paraguay).

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 della legge 1° luglio 1970, n. 518, relativo al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Visti gli articoli 2 e 3 della suddetta legge, relativi alla procedura per la concessione del riconoscimento governativo alle associazioni sopra indicate quali camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che la camera di commercio paraguayo-italiana, di Asuncion, ha chiesto, con documentata istanza trasmessa a questo Ministero dalla locale rappresentanza diplomatica con telespresso n. 471 del 5 giugno 1987, la concessione del riconoscimento ufficiale da parte del Governo italiano;

Riconosciuto che il suddetto sodalizio e lo statuto che lo regola rispondono a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 518/1970;

Sentito il parere del Ministero degli affari esteri che si è espresso favorevolmente con telespresso n. 070/18285 del 12 ottobre 1992;

Decreta

la concessione del riconoscimento governativo alla camera di commercio paraguayo-italiana, con sede ad Asuncion.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1992

Il Ministro: VITALONE

92A5247

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 12 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il proprio decreto del 6 agosto 1992 con il quale, sulla scorta di quanto contenuto nel telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica n. 86648/8.775.12.3 del 14 marzo 1992, sono state indette per il 29 e 30 novembre 1992 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Visto il telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, n. 4684/92 del 17 ottobre 1992;

Decreta:

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero del turismo e dello spettacolo sono rinviate al 28 e 29 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, 12 novembre 1992

Il Ministro: BONIVER

92A5266

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio produttori agricoli - Con.Pr.A. - Soc. coop. a r.l.», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli - Con.Pr.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rovigo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori agricoli Con.Pr.A. - Soc. coop. a r.l.», costituita per rogito Ferruccio Castellani in data 3 marzo 1975, repertorio n. 5231, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto

16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Paolo Guidorzi, residente in via Roma, 27, 45030 Crespino (Rovigo), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5267

DECRETO 6 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Belvedere», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 13 novembre 1991 con la quale il tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Belvedere» con sede in Livorno;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Belvedere», con sede in Livorno, costituita per rogito notaio dott. Alfieri Francesco, repertorio n. 49829 in data 1° settembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Mario Marcheselli, residente in via Botramarmi, 32, Campiglia Marittima, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5268

DECRETO 7 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa lavoratori arredamenti metallici - C.L.Ar.Me. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Poggibonsi, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 febbraio 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori arredamenti metallici - C.L.Ar.Me. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggibonsi (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa lavoratori arredamenti metallici - C.L.Ar.Me. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Poggibonsi (Siena), costituita per rogito notaio dott. Pescatori Andrea, repertorio n. 1677 in data 6 maggio 1986, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Alessandro Chiti, residente in via Monterosa, 8, 53036 Poggibonsi (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5269

DECRETO 7 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Edilizia dipendenti ACI», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 9 ottobre 1991 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Edilizia dipendenti ACI», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Edilizia dipendenti ACI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Italo Gazzilli in data 16 ottobre 1963, repertorio n. 29336, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Amabile Cono, residente in via Monti Tiburtini, 510 - 00157 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5270

DECRETO 7 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa, della società cooperativa mista «Eurobus - Soc. coop.va a r.l.», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 24 febbraio 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa mista «Eurobus - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta.

La società cooperativa mista «Eurobus - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito notaio dott Grasselli Federico, repertorio n. 11081 in data 26 maggio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Oriello Gilioli, residente in via Mazzi, 33, 42100 Reggio Emilia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 9 ottobre 1992.

Modificazioni agli allegati 3 e 4 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla trasformazione dell'Istituto di ricerche sui ruminanti minori, Andria, in Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari. (Provvedimento n. 12158).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990 e successive modificazioni e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12077 in data 23 luglio 1992;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 24 luglio 1986, 14 maggio 1987 e 23 gennaio 1992, della giunta amministrativa in data 5 febbraio 1992 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1989 e 6 marzo 1992, inerenti la trasformazione dell'Istituto di ricerche sui ruminanti minori in Centro di ricerche sui ruminanti minori;

Veduto il telex n. EV/796/B/10.0/2.45 in data 7 agosto 1992 con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, per quanto di competenza, di non aver osservazioni al riguardo:

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. 12077 in data 23 luglio 1992 è modificato nel senso che viene depennato tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie l'Istituto di ricerche sui ruminanti minori, Andria.

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi è modificato nel senso che viene inserito tra i centri di studio e di ricerca afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie il Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari.

Al Centro di ricerche sui ruminanti minori viene attribuito il seguente organico di personale già facente parte dell'organico inizialmente attribuito all'istituto di ricerche predetto:

X qualifica (ex CTP)	4
VII qualifica (ex ATP)	2
V qualifica (ex OTP)	1
VII qualifica (ex EG/CA)	—
VI qualifica (ex AA)	—
IV qualifica (ex AD)	—
III qualifica (ex C)	—
Totale	7

I ruoli e le qualifiche di cui sopra dovranno essere rapportati a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Si riporta l'elenco degli istituti e dei centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie comprensivo della modifica di cui sopra:

Comitato nazionale per le scienze agrarie:

Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari;

Istituto del germoplasma, Bari;

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli) (*);

Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli);

Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano;

Istituto per la chimica del terreno, Pisa;

Istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti);

Istituto di fitovirologia applicata, Torino;

Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari;

Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze;

Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari:

Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza);

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze (**);

Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze;

Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni);

Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano;

Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia;

Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia;

Centro di studio sull'orticoltura industriale, Bari;

Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino;

Centro di studio per il miglioramento genetico della vite, Torino;

Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino;

Centro di studio sui problemi fitopatologici della barbabietola da zucchero, Padova (cessata attività, in corso di soppressione);

Centro di studio dei diserbanti, Padova;

Centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna;

Centro di studio per gli antiparassitari, Bologna;

Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna;

Centro di studio per la tecnica frutticola, Bologna;

Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze;

Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze;

Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze;

Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze;

Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa;

Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia;

Centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania;

Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo;

Centro di studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano;

Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari;

Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli);

Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari;

Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano;

Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 9 ottobre 1992

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A5232

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Ponticelli (Napoli) a Ercolano (Napoli).

(**) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Firenze a Scandicci (Firenze).

DECRETO 22 ottobre 1992.

Modificazioni agli allegati 3, 4 e 6 dell'ordinamento dei servizi del C.N.R. in ordine alla trasformazione del Centro di studio sull'orticoltura industriale, Bari, in Istituto sull'orticoltura industriale, Bari. (Provvedimento n. 12176).

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990 successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12158 in data 9 ottobre 1992;

Viste le delibere del consiglio di presidenza in data 7 giugno 1984, 17 ottobre 1985, 20 luglio 1989, della giunta amministrativa in data 4 luglio 1984, 27 novembre 1985, 18 ottobre 1989 e della giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 25 settembre 1984 e 7 dicembre 1989 relative alla trasformazione dell'Istituto del Centro di studio sull'orticoltura industriale, Bari;

Viste le delibere assunte dal consiglio di presidenza in data 16 gennaio 1990, n. 21 e 8 marzo 1990, n. 157, dalla giunta amministrativa in data 18 gennaio 1990, n. 2 e 9 marzo 1990, n. 76 e dalla giunta amministrativa nell'esercizio delle funzioni di consiglio di amministrazione in data 18 gennaio 1990, n. 55901.B e 12 dicembre 1990 n. 579.133.L1 per la parte concernente l'attuazione dell'intesa di programma CNR/MISM in ordine ai nuovi organi da istituirsi nel Mezzogiorno, alle nuove aree di ricerca ed all'ampliamento dell'organico degli organi già esistenti nel sud fra i quali l'Istituto dell'orticoltura industriale;

Vista la lettera C.N.R. prot. 014170 in data 5 febbraio 1991, nonché la lettera prot. EV/625/B/10.0/2.12 e B/10.0/2.33 in data 25 marzo 1991 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non aver motivi ostativi alla emanazione dei provvedimenti costitutivi degli organismi di cui sopra, fatto salvo, per quanto concerne il personale, il completamento dell'iter previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il telex della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica - prot. 73317.6.2.16 in data 8 aprile 1991, la lettera del Ministero del tesoro prot. 165718/169191 in data 25 ottobre 1991, nonché la lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. EV/1922/B/11.7/1 in data 25 ottobre 1991 relativa all'approvazione definitiva delle iniziative di cui sopra, ivi compresa la trasformazione in Istituto del Centro di studio sull'orticoltura industriale;

Ravvisata l'opportunità di provvedere ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato 3 dell'ordinamento dei servizi di cui al decreto del presidente del C.N.R. n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con decreto del presidente del C.N.R. n. 12158 in data 9 ottobre 1992 viene modificato nel senso che tra gli istituti afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie è inserito l'Istituto sull'orticoltura industriale, Bari.

L'allegato 4 dell'ordinamento predetto viene modificato nel senso che è depennato dai centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie il Centro di studio sull'orticoltura industriale.

All'Istituto sull'orticoltura industriale viene attribuito l'organico di personale già appartenente al Centro di studio predetto (n. 9 X qualifica - ex CPT, di cui uno con incarico di coordinamento - n. 4 VII qualifica - ex ATP) oltre a n. 6 unità di incremento di personale (n. 3 X qualifica - ex CTP - n. 2 VII qualifica - ex ATP - n. 1 VI qualifica - ex AA).

Pertanto l'organico di personale afferente all'istituto viene ad essere il seguente:

X qualifica (ex CTP)	12
VII qualifica (ex ATP)	6
V qualifica (ex OTP)	—
VII qualifica (ex EG/CA)	—
VI qualifica (ex AA)	1
IV qualifica (ex AD)	—
III qualifica (ex C)	—
Totale	19

I ruoli e le qualifiche di cui sopra dovranno essere rapportati a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

L'Istituto sull'orticoltura industriale subentra nei rapporti attivi e passivi del Centro di studio sull'orticoltura industriale.

Si riporta l'elenco completo degli istituti e dei centri del C.N.R. afferenti al Comitato nazionale per le scienze agrarie comprensivo della modifica di cui sopra:

Comitato nazionale per le scienze agrarie:

Istituto di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari;

Istituto del germoplasma, Bari;

Istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione nel Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli) (*);

Istituto di ricerche sull'adattamento dei bovini e dei bufali all'ambiente del Mezzogiorno, Ponticelli (Napoli);

Istituto per le biosintesi vegetali nelle piante di interesse agrario, Milano;

Istituto per la chimica del terreno, Pisa;

Istituto di radiobiochimica ed ecofisiologia vegetali, Roma (Montelibretti);

Istituto di fitovirologia applicata, Torino;

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Ponticelli (Napoli) a Ercolano (Napoli).

Istituto per la fisiologia della maturazione e della conservazione del frutto delle specie arboree mediterranee, Sassari;

Istituto di analisi ambientale e telerilevamento applicati all'agricoltura, Firenze;

Istituto tossine e micotossine da parassiti vegetali, Bari;

Istituto di ecologia e di idrologia forestale, Castiglione Cosentino (Cosenza);

Istituto sulla propagazione delle specie legnose, Firenze (*);

Istituto miglioramento genetico delle piante forestali, Firenze;

Istituto per l'agroselvicoltura, Porano (Terni);

Istituto per la difesa e la valorizzazione del germoplasma animale, Milano;

Istituto di ricerche sull'olivicoltura, Perugia;

Istituto di ricerche sul miglioramento genetico delle piante foraggere, Perugia;

Istituto sull'orticoltura industriale, Bari;

Centro di ricerche sui ruminanti minori, Bari;

Centro di studio sulla micologia del terreno, Torino;

Centro di studio per il miglioramento genetico della vite, Torino;

Centro di studio per l'alimentazione degli animali in produzione zootecnica, Torino;

Centro di studio sui problemi fitopatologici della barbabietola da zucchero, Padova (cessata attività, in corso di soppressione);

Centro di studio dei diserbanti, Padova;

Centro di studio sulle rilevazioni contabili aziendali, Bologna;

Centro di studio per gli antiparassitari, Bologna;

Centro di studio per la conservazione dei foraggi, Bologna;

Centro di studio per la tecnica frutticola, Bologna;

Centro di studio per la patologia delle specie legnose montane, Firenze;

Centro di studio per i colloidi del suolo, Firenze;

Centro di studio dei microorganismi autotrofi, Firenze;

Centro di studio per la genesi, classificazione e cartografia del suolo, Firenze;

Centro di studio per la microbiologia del suolo, Pisa;

Centro di studio sulla chimica degli antiparassitari, Perugia;

Centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania;

Centro di studio per il miglioramento genetico degli agrumi, Palermo;

Centro di studio tecnologico, bromatologico e microbiologico del latte, Milano;

Centro di studio sul miglioramento della produttività dei pascoli, Sassari;

Centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi, Portici (Napoli);

Centro di studio sui virus e virosi delle colture mediterranee, Bari;

Centro di studio per il miglioramento sanitario da patogeni generalizzati delle colture agrarie, Milano.

(*) In corso modifica regolamentare per il trasferimento della sede da Firenze a Scandicci (Firenze).

Art. 2.

Di conseguenza a quanto disposto all'art. 1 l'organico generale del C.N.R. è aumentato di sei unità.

Si riporta l'allegato 6 dell'ordinamento dei servizi comprensivo dell'aumento dell'organico generale del C.N.R. conseguente la modifica di cui sopra:

ALLEGATO 6

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	6	Direttore centrale	6
D	Dirigente superiore	13	Direttore di reparto consigliere aggiunto	13
E	Primo dirigente	15	Direttore di reparto vice consigliere	15
		34		34

Qualifica funzionale	Dotazione
X	3.128
IX	54
VIII	691
VII	1.351
VI	331
V	1.341
IV	225
III	314
	7.435

Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti

Ruolo speciale ad esaurimento tecnico-professionale:

4 unità di X qualifica funzionale.

Ruolo speciale ad esaurimento amministrativo:

1 unità di VI qualifica funzionale;

1 unità di IV qualifica funzionale.

Le qualifiche soprariportate e i rispettivi contingenti numerici dovranno essere riarticolati in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 22 ottobre 1992

Il presidente: ROSSI BERNARDI

92A5233

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 5 agosto 1992.

Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta del 5 agosto 1992;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento relativo alla concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1992.

Roma, 5 agosto 1992

Il consiglio di amministrazione

ATTO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALL'AMMASSO PRIVATO DELLE PATATE COMUNI DA CONSUMO PRODOTTE IN ITALIA NEL 1992.

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro il 30 novembre 1992.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualità sana, leale e mercantile, sia lunghe che tonde, prodotte in Italia nella campagna 1992, ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti a fianco di ciascuna regione o provincia autonoma sottoelencate:

Regione		Quantità
Piemonte	q.li	250.000
Valle d'Aosta	»	10.000
Lombardia	»	100.000
Trentino-Alto Adige	»	50.000
Veneto	»	160.000
Friuli-Venezia Giulia	»	20.000
Liguria	»	10.000
Emilia-Romagna	»	800.000
Toscana	»	100.000
Umbria	»	30.000
Marche	»	50.000
Lazio	»	180.000
Abruzzo	»	750.000
Molise	»	20.000
Campania	»	30.000
Puglia	»	10.000
Basilicata	»	20.000
Calabria	»	350.000
Sicilia	»	20.000
Sardegna	»	40.000
Totale	q.li	3.000.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze l'anzidetta ripartizione regionale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo, stabilito per un periodo massimo di quattro mesi, è così fissato:

per il primo periodo di due mesi: lire 1.350/q.le/mese;
per i restanti due periodi mensili: lire 750/q.le/mese.

Art. 3.

I produttori italiani di patate comuni da consumo, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni riconosciute dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le patate comuni da consumo di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4, da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso: denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di patate comuni da consumo costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette patate comuni da consumo sono di sua esclusiva proprietà o disponibilità oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata dell'istanza.

Il quantitativo minimo di patate da consumo oggetto dell'istanza ammonta a 10.000 quintali.

Le associazioni dei produttori d'intesa con le regioni potranno definire le quantità minime ammassabili per ogni singolo magazzino di stoccaggio.

Qualora i quantitativi indicati nella istanza superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare patate comuni da consumo prodotte in una sola regione o provincia autonoma; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da un'attestazione redatta da associazioni riconosciute dei produttori di patate comuni oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di patate in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è la patata comune da consumo di qualità sana, leale e mercantile, prodotta da richiedente nella regione o provincia autonoma indicata nella domanda, nella campagna 1992, che è idonea alla conservazione e che il magazzino ove verrà lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

L'esatta provenienza delle patate oggetto della domanda sarà accertata mediante idonea fattura diretta di acquisto del seme oppure mediante idonea dichiarazione della cooperativa agricola che ha fornito il seme; tale documentazione dovrà essere conservata dal soggetto che ha redatto l'attestazione di cui al precedente comma del presente articolo per essere esibita all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede, senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando in

particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione, l'idoneità e la capacità del magazzino di deposito, i quantitativi di patate comuni da consumo immagazzinate, la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione riguardante anche l'inizio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3, deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dallo stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinaggio e termina il giorno precedente quello — non eccedente il quarto mese al predetto inizio — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di patate comuni da consumo formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto quarto mese sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data, ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità, verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4, e l'attestazione che lo stesso prodotto è qualità sana, leale e mercantile, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui al penultimo comma del precedente art. 3.

L'ammassatore riprenderà la piena disponibilità del prodotto stoccato per l'utilizzazione finale, successivamente alla compilazione e sottoscrizione delle attestazioni e dei verbali di cui al secondo comma del presente articolo.

Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopraindicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno, l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto, ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo può riguardare solo il prodotto che sia stato in ammasso per un periodo minimo di due mesi.

Anteriormente alla scadenza del periodo minimo di due mesi previsto nel precedente comma del presente articolo non può darsi corso allo svincolo dell'intero quantitativo di patate, o frazione di esso, in ammasso: tuttavia, su richiesta motivata dell'ammassatore, l'A.I.M.A., può autorizzare l'uscita del prodotto; in tal caso l'ammassatore perde ogni diritto a percepire l'aiuto di cui all'impegno di magazzinaggio previsto nel primo comma del presente articolo.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in quattro mesi, è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in tre periodi, il primo di due mesi, gli altri di un mese ciascuno. Per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le patate comuni da consumo per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle patate oggetto dell'impegno l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso, ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può, mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione dei controlli da parte dei funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di patate comuni da consumo costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenze accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona, che ha per esso firmato l'istanza, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato di iscrizione di data non anteriore a tre mesi;

- per tutti i richiedenti, certificato di residenza e di stato di famiglia dei legali rappresentanti;

- per tutti i richiedenti, due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di patate oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione consumo umano diretto in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate pesso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

L'aiuto viene concesso anche al prodotto destinato alla lavorazione industriale che sia al di fuori degli accordi interprofessionali in vigore per la campagna 1991. In tal caso nelle fatture di vendita di cui al precedente comma dovrà essere indicata la destinazione alla trasformazione industriale.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, ai sensi dei precedenti commi e del secondo comma dell'art. 5, esclusi i cali naturali, siano inferiori a quintali 10.000 di patate, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Qualora parte del prodotto in ammasso privato fosse oggetto di cessione contrattuale, nel periodo massimo di stoccaggio, tra associazioni nell'ambito dell'accordo interprofessionale in vigore per la campagna 1992, tale quantitativo non sarà oggetto dell'aiuto che potrà essere corrisposto al quantitativo residuo.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per causa di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

92A5253

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 9 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la proposta di istituzione dei corsi di laurea in economia aziendale ed economia politica, avanzata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Parma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con cui, previo pareri espressi dai comitati universitari regionali di coordinamento e dal Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che, per l'Università di Parma, prevede l'istituzione dei corsi di laurea in economia aziendale ed economia politica della facoltà di economia e commercio;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 con la quale è stato istituito il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche dell'Ateneo di adeguamento a tale parere;

Decreta:

Gli articoli dal 33 all'art. 39 compresi sono soppressi e così sostituiti, con il conseguente spostamento della numerazione successiva:

CAPO II

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 33. — La facoltà di economia e commercio conferisce le lauree in economia e commercio, in economia aziendale e in economia politica.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per le lauree in economia e commercio, in economia aziendale ed in economia politica è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 *(Corso di laurea in economia e commercio)*.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

1) istituzioni di diritto privato;
2) istituzioni di diritto pubblico;
3) diritto commerciale (biennale);
4) matematica generale;
5) matematica finanziaria (biennale);
6) statistica (biennale);
7) economia politica (biennale);
8) diritto del lavoro;
9) scienza delle finanze e diritto finanziario;
10) economia e politica agraria;
11) politica economica e finanziaria;
12) storia economica;
13) geografia economica (biennale);
14) ragioneria generale ed applicata (biennale);
15) tecnica bancaria e professionale;
16) tecnica industriale e commerciale;
17) merceologia;
18) lingua francese o spagnola (triennale);
19) lingua inglese o tedesca (triennale).

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) diritto industriale;
2) diritto amministrativo;
3) diritto internazionale;

4) legislazione bancaria;

5) economia e finanza delle imprese di assicurazione;

6) tecnica commerciale dei prodotti agricoli;

7) economia montana e forestale;

8) economia e politica dei trasporti;

9) diritto della navigazione;

10) istituzioni di diritto processuale;

11) demografia;

12) organizzazione aziendale;

13) contabilità nazionale;

14) tecnica delle ricerche di mercato;

15) storia delle dottrine economiche;

16) statistica economica;

17) economia di mercato dei prodotti agricoli;

18) ragioneria pubblica;

19) tecnica delle revisioni di azienda;

20) tecnica degli scambi e cambi con l'estero;

21) economia e tecnica del credito mobiliare;

22) ricerca operativa;

23) teoria delle decisioni e teoria dei giochi;

24) programmazione economica;

25) sociologia economica;

26) finanziamenti di aziende;

27) istituzioni di statistica economica;

28) economia della cooperazione;

29) economia dei gruppi e delle concentrazioni aziendali;

30) programmazione e pianificazione aziendale;

31) statistica aziendale;

32) economia aziendale;

33) ecconomia delle aziende pubbliche;

34) economia delle aziende dei pubblici servizi;

35) economia internazionale;

36) economia del lavoro;

37) economia monetaria e creditizia;

38) economia politica (3° anno);

39) economia pubblica;

40) economia regionale;

41) politica economica e finanziaria (2° anno);

42) tecnica dei crediti speciali;

43) tecnica industriale e commerciale (2° anno);

44) teoria dei costi di produzione e contabilità industriale;

45) analisi e contabilità dei costi;

46) gestione valutaria delle banche;

47) economia degli intermediari finanziari;

48) marketing;

49) elaborazione automatica delle informazioni;

50) economia industriale;

51) economia applicata;

52) politiche aziendali;

53) diritto tributario;

54) diritto fallimentare;

55) programmazione e controllo.

Art. 36. — Gli insegnamenti di «diritto commerciale» e di «geografia economica» comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 37. — Per essere ammesso all'esame di laurea in economia e commercio, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su argomento scelto dallo studente.

Art. 38 *(Corso di laurea in economia aziendale)*:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI OBBLIGATORI:

1) sociologia;

2) istituzioni di diritto privato;

3) istituzioni di diritto pubblico;

4) economia politica I;

5) economia politica II;

6) storia economica;

7) statistica metodologica;

8) economia aziendale;

9) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

10) diritto commerciale;

11) politica economica e scienza delle finanze;

12) economia aziendale (corso progredito);

13) economia delle aziende industriali;

14) economia delle aziende commerciali;

15) economia delle aziende di credito;

16) organizzazione del lavoro;

17) matematica generale.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) metodologia delle scienze sociali;

2) matematica attuariale;

3) direzione aziendale;

4) organizzazione delle aziende industriali;

5) programmazione e controllo;

6) finanza anziendale;

7) economia e direzione delle imprese commerciali;

8) gestione della produzione e dei materiali;

9) amministrazione del personale;

10) economia e direzione delle imprese industriali;

11) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

12) economia delle imprese pubbliche;

13) gestione informatica dei dati aziendali;

14) analisi e contabilità dei costi;

15) strategia e politica aziendale;

16) economia delle fonti di energia;

17) economia degli intermediari finanziari;

18) tecnica bancaria;

19) organizzazione delle aziende di credito;

20) economia monetaria;

21) economia del mercato mobiliare;

22) gestione finanziaria e valutaria;

23) organizzazione delle imprese commerciali;

24) economia e tecnica della pubblicità;

25) marketing internazionale;

26) economia delle aziende di assicurazione;

27) organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

28) programmazione e controllo nella amministrazioni pubbliche;

29) economia e gestione dell'azienda agraria e agroindustriale;

30) tecnologia dei cicli produttivi;

31) diritto industriale;

32) diritto tributario;

33) diritto fallimentare;

34) diritto penale commerciale;

35) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

36) diritto bancario;

37) diritto amministrativo;

38) diritto internazionale;

39) diritto pubblico dell'economia;

40) diritto delle assicurazioni;

41) economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

42) marketing;

43) statistica aziendale;

44) statistica economica;

45) controllo statistico della qualità;

46) storia dell'industria;

47) sociologia dell'organizzazione;

48) sociologia del lavoro;

49) finanziamenti di aziende;

50) tecnica di borsa;

51) economia dei trasporti;

52) geografia regionale;

53) matematica finanziaria;

54) revisione aziendale;

55) ricerca operativa;

56) cooperazione allo sviluppo;

57) politica agraria;

58) economia e direzione delle imprese;

59) storia della ragioneria.

Art. 39 *(Corso di laurea in economia politica).*

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI OBBLIGATORI:

1) sociologia;

2) istituzioni di diritto privato;

3) istituzioni di diritto pubblico;

4) economia politica I;

5) economia politica II;

6) storia economica;

7) statistica metodologica;

8) economia aziendale;

9) metodi matematici di analisi economica;

10) econometrica;

11) diritto commerciale;

12) storia del pensiero economico;

13) scienza delle finanze;

14) politica economica e finanziaria;

15) matematica.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) economia del lavoro;

2) economia e politica industriale;

3) politica economica agraria;

4) economia dei trasporti;

5) economia monetaria;

6) economia monetaria internazionale;

7) economia internazionale;

8) sistemi economici comparati;

9) sistemi fiscali comparati;

10) politica dello sviluppo economico;

11) economia regionale;

12) tecnologia dei cicli produttivi;

13) economia dell'innovazione;

14) geografia economica;

15) urbanistica;

16) metodologia delle scienze sociali;

17) ricerca operativa;

18) informatica generale;

19) demografia;

20) contabilità nazionale;

21) storia della statistica;

22) diritto del lavoro e della previdenza sociale;

23) diritto tributario;

24) diritto industriale;

25) diritto internazionale;

26) storia delle dottrine politiche e sociali;

27) storia contemporanea;

28) psicologia sociale;

29) sociologia urbana e rurale;

30) sociologia industriale;

31) sociologia dell'organizzazione;

32) sistemi sociali comparati;

33) economia applicata;

34) cooperazione allo sviluppo;

35) economia pubblica;

36) programmazione economica;

37) sociologia economica;

38) calcolo delle probabilità;

39) programmazione e controllo;

40) geografia regionale;

41) relazioni industriali;

42) economia agro-alimentare;

43) matematica per l'economia;

44) storia dell'industria;

45) economia e politica montana e forestale;

46) statistica economica;

47) merceologia;

48) teoria dei giochi;

49) statistica sociale;

50) gestione informatica dei dati aziendali;

51) teoria dei campioni;

52) analisi dei dati;

53) economia degli intermediari finanziari;

54) modelli matematici per i mercati finanziari;

55) matematica finanziaria.

Art. 40. — Per essere ammesso all'esame di laurea in economia aziendale e in economia politica, lo studente deve avere superato, per ciascuno dei corsi:

a) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia aziendale, ed inoltre gli esami di nove insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto;

b) gli esami di tutti gli insegnamenti obbligatori fondamentali comuni e propri del corso di laurea in economia politica, ed inoltre di undici insegnamenti complementari, scelti fra gruppi di discipline indicate dalla facoltà per i singoli piani di studio, a seconda dell'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un argomento scelto dallo studente.

Art. 41. — Lo studente, inoltre, dovrà, prima di sostenere l'esame di laurea, dar prova di corretta conoscenza di due lingue straniere, scelte fra quelle impartite dagli istituti linguistici dell'Università.

Art. 42. — Nell'ordine degli esami dei corsi di laurea in economia e commercio, in economia aziendale ed in economia politica dovranno essere osservate le propedeuticità stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere degli organi accademici competenti.

Art. 43. — Alla facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti istituti:

1) istituto di geografia economica e di economia dei trasporti;

2) istituto di lingue estere;

3) istituto di matematica «Eugenio Levi»;

4) istituto di materie giuridiche;

5) istituto di ricerche aziendali «Gino Zappa»;

6) istituto di economia agraria e forestale;

7) istituto di merceologia;

8) istituto di scienze economiche;

9) istituto di statistica;

10) istituto di storia economica e sociale «Gino Luzzato»;

11) istituto di tecnica del credito;

12) istituto di tecnica industriale e delle ricerche di mercato.

Art. 44. — La facoltà ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti riservata ai docenti e agli studenti dell'Università di Parma secondo le norme fissate dalla facoltà.

La biblioteca comune da un direttore nominato ogni tre anni dal rettore su proposta della facoltà fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

Il direttore sovraintende alla biblioteca e la amministra a nome e per delega della facoltà, secondo le norme da questa fissate.

Alla biblioteca sono assegnati una sede, una dotazione dell'Università, contributi dello Stato e degli studenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 9 ottobre 1992

Il rettore: OCCHIOCUPO

92A5254

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 17 settembre 1992, n. 378 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 18 settembre 1992), **coordinato con la legge di conversione 14 novembre 1992, n. 437** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti modificazioni al trattamento tributario delle operazioni a termine in valuta estera ed in obbligazioni».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. L'articolo 1 del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — I contratti di borsa sono soggetti ad una tassa speciale che si applica nei modi e nelle misure in seguito determinati.

Nella denominazione dei contratti di borsa, agli effetti della tassa, si intendono compresi:

a) i contratti, siano fatti in borsa o anche fuori borsa, tanto a contanti, quanto a termine, fermi, a premio o di riporto, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formino oggetto i titoli di debito dello Stato, delle province, dei comuni e di enti morali; le azioni ed obbligazioni di società, comprese le cartelle degli istituti di credito fondiario, e in generale qualunque titolo di analoga natura, sia nazionale, sia estero, siano o no quotati in borsa;

b) le compre-vendite a termine di valori in moneta o verghe, siano fatte in borsa o anche fuori borsa;

c) le compre-vendite, a termine, di derrate e merci, stipulate secondo gli usi di borsa, in borsa o anche fuori, purché in questo caso vi sia l'intervento di uno o più mediatori iscritti. Non sono comprese nella presente disposizione le operazioni di sconto di cambiali.

La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del secondo comma, nonché le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e quelli riguardanti trasferimenti effettuati fra soggetti, società od enti, tra i quali esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, *numeri 1) e 2)*, del codice civile *(a)*, o fra società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi delle predette disposizioni, da un medesimo soggetto. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti. Sono altresì esenti le negoziazioni e i trasferimenti dei contratti trattati nel mercato dei contratti uniformi a termine relativi a titoli di Stato, di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 *(b)*.».

2. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, modificato dal comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 *(c)*, è sostituito dal seguente:

«1. La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100.000
a) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b)* e *c)*:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	140
valori in moneta o verghe (**)	100
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	16

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100 000
b) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	50
valori in moneta o verghe (**) . . .	90
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)
c) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	12
valori in moneta o verghe (**) . . .	40
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	9 (***)

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2.500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3 000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400 000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1 800.000 »

(a) Si trascrive il testo dell'art. 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127:

«Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria».

(b) Il comma 5 dell'art. 23 della legge n. 1/1991 (Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari) prevede che: «Per l'istituzione e la disciplina del mercato dei contratti di cui al comma 1 relativi a titoli di Stato, il Ministro del tesoro provvede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1987, n. 556».

«La CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute».

Il D.P.R. n. 556/1987 sopracitato reca: «Norme in materia di mercato dei titoli emessi o garantiti dallo Stato. Integrazione del regio-decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 279, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio».

(c) Il testo dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), come modificato dall'art. 9 del D.L. n. 417/1991 e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 10. — 1. *La tabella allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

	Per ogni 100.000 o frazione di L. 100 000
a) *Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere* b) *e* c):	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*140*
valori in moneta o verghe (**)	*100*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*16*
b) *Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito dalla legge 20 aprile 1933, n. 504, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare:*	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*50*
valori in moneta o verghe (**)	*90*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*9 (***)*
c) *Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare:*	
azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo	*12*
valori in moneta o verghe (**)	*40*
titoli di Stato o garantiti, obbligazioni	*9 (***)*

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in L. 2 500, salvo che per quelli di cui alla lettera c) *aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in L. 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a L. 400 000.*

(**) Sono esenti i contratti per contanti

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di L. 1.800.000".

1-*bis. Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale.*

2. *La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

2-*bis*. Le aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono unificate allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0.25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277. Le disposizioni precedenti si applicano ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-*ter*. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988».

Si riporta il titolo ovvero il testo delle disposizioni soprarichiamate:

— Legge n. 1079/1954: Modifica alle tasse sui contratti di borsa.

— R.D.L. n. 1607/1932: Disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute.

— Art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, come sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 29 maggio 1979, n. 24, poi modificato dall'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 793, e dall'art. 5 del D.P.R. 28 dicembre 1982, n. 954:

«Art. 21 *(Fatturazioni delle operazioni)*. — Per ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte.

La fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:

1) *ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;*

2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

3) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2);

4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

5) aliquota e ammontare dell'imposta con arrotondamento alla lira delle frazioni inferiori.

Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente secondo l'aliquota applicabile.

La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione e avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti.

Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal soggetto che riceve la cessione o la prestazione.

La fattura deve essere emessa anche per le cessioni non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l) [ora peraltro soggette all'imposta a norma dell'art. 1, comma 2, del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17; trattasi delle cessioni di pane e di altri prodotti della panetteria, di paste alimentari e di latte fresco, *n.d.r.*], *per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7, nonché le operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis, *9 e 38-*quater *e per le operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o esente, con l'indicazione della relativa norma.*

Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative sono indicati in misura superiore a quella reale, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.

Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e formalità non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo».

— Art. 18 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato dall'art. 14 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dal comma 2-*bis* dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (soprariportato) e dall'art. 4 della legge 28 agosto 1989, n. 302:

«Art. 18 *(Aliquote e base imponibile dell'imposta sostitutiva)*. — L'imposta sostitutiva si applica in ragione *0,25* per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 15 e 16 erogati in ciascun esercizio. *Per i finanziamenti fatti mediante apertura di credito, utilizzate in conto corrente o in qualsiasi altra forma tecnica, si tiene conto dell'ammontare del fido.*

L'aliquota è ridotta allo *0,25* per cento per i finanziamenti previsti ai numeri 1), 2), 3), 4), *8) e 9) dell'art. 16*».

— Art. 5, comma 10, del D.L. n. 953/1982 (Misure in materia tributaria), come modificato dalla legge di conversione: «L'aliquota dell'imposta sostitutiva per i finanziamenti all'esportazione, di durata superiore a diciotto mesi, erogati in base a contratti conclusi dal 1° gennaio 1983, di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 277, è stabilita nella misura dello 0.25 per cento».

— Legge n. 277/1977: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, è inserita, dopo la lettera *b)*, la seguente:

«*b*-bis) i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri, casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*.».

2. Sui proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, se percepiti da soggetti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto sugli

interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari, i soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(c)*, che intervengano in qualità di acquirenti nelle cessioni, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, e contestualmente rilasciano apposita certificazione all'interessato; non si applica il terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, limitatamente agli interessi, premi e altri frutti maturati nel periodo di valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera *b*-bis) dell'articolo 41 del citato testo unico delle imposte sui redditi *(a)*, se derivano da cessioni a soggetti non residenti, sono considerati redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 *(d)*.

(a) L'art. 41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 1986, come corretto dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, e come modificato dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 41 *(Redditi di capitale)*. — 1. Sono redditi di capitale:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di emissione;

b-bis) *i proventi derivanti dalle cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e quello dell'acquisto se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il valore di mercato del titolo alla data della stipula del contratto a termine. Per le obbligazioni da chiunque emesse all'estero si adotta il cambio del giorno della stipula del contratto a termine. Il valore di mercato deve essere documentato a cura del venditore: in mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su base annua applicato al corrispettivo globale della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si deducono i redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;*

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli *utili* derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, salvo il disposto della lettera *d)* del comma 2 dell'art. 49;

f) gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati salvo il disposto della lettera *c)* del comma 2 dell'art. 49;

g) gli utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai loro aventi causa dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;

h) ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, tranne gli interessi diversi da quelli indicati alle lettere *a)* e *b)*.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale di enti, diversi dalle società, soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche: si considerano similari alle obbligazioni:

a) i buoni fruttiferi e i certificati di deposito con scadenza non inferiore a diciotto mesi emessi da istituti o aziende di credito;

b) i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

c) i titoli in serie o di massa con scadenza fissa non inferiore a diciotto mesi che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi né di controllo sulla gestione stessa».

(b) Si riporta il testo dei primi tre commi dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come modificati dall'art. 11 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dall'art. 3 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429:

«*Le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché su quelli derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e su quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero* [si veda qui appresso, *n.d.r.*].

L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito né gli interessi corrisposti da aziende ed istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende ed istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o filiali estere di aziende e istituti di credito italiani.

Se gli interessi, premi ed altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, la ritenuta deve essere operata, con obbligo di rivalsa, con l'aliquota del 12,50 per cento sui redditi di cui al primo comma, e con l'aliquota del 30 per cento sui redditi di cui al secondo comma. Tra gli interessi, premi ed altri frutti va compresa anche la differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione. La ritenuta deve essere operata dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 [sono i c.d. "sostituti d'imposta", *n.d.r.* (v. la nota che segue)] *che intervengono nella riscossione degli interessi, premi, ed altri frutti nei confronti di soggetti residenti. Quando i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nelle cessioni di obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti effettuate da soggetti residenti diversi da quelli che subiscono la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, la ritenuta deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modi esplicito che implicito e di ciò deve contestualmente essere rilasciata apposita certificazione all'interessato. Il venditore o il possessore del titolo devono rendere noti gli interessi, premi ed altri frutti maturati durante il periodo di possesso. La ritenuta non deve essere operata quando il beneficiario documenta, mediante atto notorio o certificazione di esso sostitutiva, la sua qualità di soggetto non residente e il relativo periodo di prossesso dei titoli. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* [si veda qui appresso, *n.d.r.*], *e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992*».

L'aliquota del 12,50 per cento di cui al primo comma è stata elevata, da ultimo, al 30% dall'art. 32 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti dalla data di entrata in vigore del decreto (2 marzo 1989), con esclusione di quelli emessi da aziende ed istituti di credito, da enti di gestione delle

partecipazioni statali e da società per azioni con azioni quotate in borsa, nonché delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.

L'aliquota del 15 per cento è stata elevata, da ultimo, al 30 per cento dall'art. 7, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sino ai riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della legge stessa (14 marzo 1988), salvo il disposto del comma 10 del medesimo art. 7 (v. qui appresso); termine prorogato, alle medesime condizioni, al 31 dicembre 1992, dall'art. 4, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e alle medesime condizioni, senza limite di tempo e comunque fino al riordinamento del regime tributario dei redditi di capitale dall'art. 12 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, in corso di conversione in legge.

Il comma 10 dell'art. 7 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988), dianzi citato, stabilisce che resti ferma al 25 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti sui certificati di deposito e sui depositi nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non meno di tre mesi, nonché sui depositi a risparmio postale, con esclusione dei depositi estinti prima della scadenza del vincolo.

L'art. 31 del D.P.R. n. 601/1973 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), richiamato nell'art. 26 sopratrascritto, è così formulato:

«Art. 31 (*Interessi delle obbligazioni pubbliche*). — Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi gli interessi, i premi e gli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio».

I commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759 (Modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601) così dispongono:

«Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e equiparati, emessi successivamente alla entrata in vigore del presente decreto [20 settembe 1986, *n.d.r.*], non si applica l'esenzione ivi prevista, salvo quelli emessi all'estero.

2. Sugli interessi e altri proventi di cui al comma 1 deve essere operata una ritenuta ai sensi dell'art. 26, commi primo [v. retro, *n.d.r.*] e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ridotta alla metà relativamente agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli emessi fino al 30 settembre 1987. Si applica la disposizione dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Per i titoli senza cedola con durata non superiore a dodici mesi la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione e considerata interesse anticipato».

Il comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 512/1983 (Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale) dianzi citato prevede che: «La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione».

(c) Il primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 (citato nella nota precedente) così recita: «Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del D.P.R. settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto articolo o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa».

I richiami contenuti nel comma soprariportato si riferiscono a disposizioni abrogate dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e pertanto ora occorre aver riguardo ai corrispondenti articoli del menzionato testo unico.

Gli enti e le società di cui sopra sono:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le società e associazioni di cui alle successive lettere *e)*, *f)* e *g)* non residenti nel territorio dello Stato;

e) le società semplici, residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le società di fatto che non hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

f) le società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, ivi comprese le società di armamento e le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

g) le associazioni fra artisti e professionisti (equiparate alla società semplici).

Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere *b)* e *c)*, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.

(d) Il D.L. n. 167/1990 reca: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori». Si trascrive il testo del relativo art. 8, come modificato dal comma 7 dell'art. 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77 (articolo aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83), e dal decreto qui pubblicato:

«Art. 8 (*Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero*). — 1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta di imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero. *Tra i redditi di capitale di fonte estera sono ricompresi anche gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601* [si veda la nota *(b)* che precede, *n.d.r.*], *e di quelle con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti.*

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'art. 1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma [si veda la nota *(b)* che precede, *n.d.r.*], e 27, ultimo comma [v. appresso, *n.d.r.*] del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 [v. appresso, *n.d.r.*], emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 [v. appresso, *n.d.r.*] del medesimo decreto-legge».

L'ultimo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, stabilisce che le ritenute previste dai precedenti commi (10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero 30% a titolo di imposta sugli utili spettanti a persone fisiche, a società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato e a società ed enti esenti da imposta sul reddito delle persone giuridiche) si applicano anche sugli utili riscossi sui titoli esteri, esclusi quelli obbligazionari, corrisposti dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito, di cui all'art. 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso.

I titoli e certificati di cui all'art. 5 del D.L. n. 512/1983, citato anch'esso nell'art. 8 del D.L. n. 167/1990 (soprariportato) sono i titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare, emessi dai soggetti indicati nell'art. 23, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 [v. la nota *(c)* che precede, *n.d.r.*].

L'art. 8 del medesimo D.L. n. 512/1983, più sopra richiamato, così recita:

«Art. 8. — Per i titoli e i certificati di cui all'art. 5 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta deve essere operata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati; essi devono anche provvedere al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso art. 5. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate».

Art. 3.

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, è inserita, dopo la lettera *c*-bis, la seguente:

«*c*-ter) le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere: esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto.».

2. I soggetti indicati nel comma primo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(b)*, che intervengono in qualità di acquirenti nelle cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi *(a)*.

3. Le plusvalenze indicate alla lettera *c*-ter) dell'articolo 81 del citato testo unico delle imposte sui redditi *(a)*, se derivanti da cessioni a soggetti non residenti, sono considerate redditi di fonte estera ai fini dell'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 *(c)*. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 *(c)*, si applicano anche agli acquisti e alle vendite di valute estere.

(a) L'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, come modificato, da ultimo, dal decreto qui pubblicato, è così formulato:

«Art. 81 [come modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102 e dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal decreto qui pubblicato] *(Redditi diversi)*. — 1. Sono redditi diversi, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici;

b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, *nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;*

c) *le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

c-bis) *le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera* c), *realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazioni in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;*

c-ter) *le plusvalenze realizzate mediante cessioni a termine di valute estere: esse sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e quello dell'acquisto della valuta ceduta, se l'acquisto è contestuale alla stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente alla data della stipula del contratto;*

d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;

e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

f) i redditi di beni immobili situati all'estero;

g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 49;

h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi;

i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

m) le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25 marzo 1986, n. 80».

(b) Per il testo del primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota *(c)* all'art. 2.

(c) Per il testo dell'art. 8 del D.L. n. 167 si veda la nota (d) all'art. 2. Il comma 4 dell'art. 1 del medesimo decreto così recita: «Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [sono le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, le società di armamento, le società di fatto, le associazioni fra artisti e professionisti e le imprese familiari, n.d.r.], residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi».

Art. 4.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. *Le ritenute operate ai sensi degli articoli 2 e 3 debbono essere versate con le modalità e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (a), per le ritenute alla fonte sui redditi, di cui all'articolo 26, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (b).*

1-ter. *Le ritenute operate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione debbono essere versate, con le modalità di cui al comma 1-bis, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione nella* Gazzetta Ufficiale.

(a) Il D.P.R. n. 602/1973 reca: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito».

(b) Per il testo del terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600/1973 si veda la nota (b) all'art. 2.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5256

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 2 novembre 1992 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al gen. C.A. Benito Gavazza, nato a Torino il 23 gennaio 1926, con la seguente motivazione: «Commissario generale per le onoranze ai caduti di guerra, si prodigava con encomiabile entusiasmo e totale dedizione alla meritoria operazione di recupero delle salme dei militari italiani deceduti nella campagna di Russia dell'ultimo conflitto mondiale. Con il suo personale carisma, dopo lunghi ed estenuanti contatti ad ogni livello presso le Autorità sovietiche ed un difficile ed accurato lavoro di ricerca negli archivi di Stato di Mosca, riusciva, con grande tatto e diplomazia, superando tutti gli ostacoli di ordine pubblico e burocratico frapposti, a portare a termine con risultati di eccezionale rilievo l'oneroso incarico. Nel 1991, infatti, giungeva alla sottoscrizione dell'Accordo intergovernativo sulle sepolture di guerra, da lui stesso messo a punto, che consentiva di costituire l'Associazione commemorativa italo-sovietica denominata "memoriali militari" con compiti di ricerca delle aree cimiteriali italiane, esumazione e conseguente rimpatrio delle salme. Un primo risultato veniva raggiunto nello stesso anno con il recupero di 214 militari italiani, sepolti nel cimitero campale di Fomichinkj. Il programma di tale attività è culminato nel corso del 1992 con l'esumazione ed il rientro in Patria dei resti di 1205 caduti. Con ferma decisione ed encomiabile perseveranza, inoltre, provvedeva al rimpatrio, dai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca, di 1468 salme di militari italiani. La sua opera — seguita con riconoscenza e vivamente apprezzata da tutto il popolo italiano — contribuiva ad esaltare l'immagine ed il prestigio delle Forze Armate». — Roma-Mosca, 15 aprile 1989-6 agosto 1992.

92A5262

Annullamento di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1992, registro n. 51 Difesa, foglio n. 283, sulla proposta del Ministro della difesa, al s.ten. f. cpl. cong. Giampaolo Moretti fu Ludovico e fu Bellucco Margherita, nato a Milano il 29 settembre 1920, è stata annullata la concessione della croce al valor militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1954, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale*, dispensa 2ª, pagina 211.

92A5259

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1992, registro n. 45 Interno, foglio n. 137, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare la donazione del sig. Giuseppe Paglierini, nato a Brescia il 16 settembre 1908 ed ivi deceduto il 25 marzo 1986, disposta all' atto pubblico a rogito del notaio Sandro Angelini di Brescia in data 24 gennaio 1984 al n. 19416 di repertorio.

La donazione spettante all'Unione italiana dei ciechi consiste nella nuda proprietà di un immobile sito in Brescia, via dei Musei n. 54, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, redatta dal geometra Francesco Ganda del valore di L. 90.000.000 in base alla perizia di stima dell'ufficio tecnico erariale di Brescia, immobile destinato alla sezione provinciale dell'U.I.C.

92A5260

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 234 del 13 febbraio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta CIR «Cooperativa industriale romagnola», con sede in Imola (Bologna), la donazione consistente in apparecchiature utili per effettuare elaborazioni grafiche per un valore complessivo di L. 21.430.000 da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica per l'uso della cattedra di chirurgia speciale odontostomatologica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 235 del 13 febbraio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Valle» S.r.l., con sede in Bologna, via della Grada, 13/c, la donazione consistente in sessantasei targhe segnaletiche, di varie misure, riportanti diverse indicazioni e ventotto portatarghe per un valore complessivo di L. 8.925.000 da destinare all'istituto di clinica odontoiatrica della facoltà di medicina e chirurgia.

Con decreto del prefetto di Bologna n 236 del 13 febbraio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Elettromeccanica Tironi S.r.l. di Modena, la donazione consistente in un microscopio stereoscopico Wild-M8 con zoom grandangolare del valore di L. 15.470.000 da destinare all'istituto di elettrotecnica industriale della facoltà di ingegneria.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 237 del 13 febbraio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della fondazione Pergami Belluzzi-Baldi del Sovrano Militare Ordine di Malta (Roma) la donazione consistente in attrezzature elettrobiomedicali del valore complessivo di L. 308.731.000 da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione per il completamento della nuova struttura di rianimazione del reparto di rianimazione pediatrica.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 238 del 25 marzo 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione per la ricerca in gastroenterologia e per la lotta dei tumori dell'apparato digerente, con sede in Bologna, via Torreggiani n. 4, la donazione consistente nel pagamento delle spese occorrenti per il completamento dei lavori di realizzazione di una nuova aula per la didattica della scuola di specialità in gastroenterologia, sita presso l'ospedale S. Orsola, ammontanti a L. 20 000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 598 del 3 aprile 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito romagnolo di Bologna la donazione consistente nell'attrezzatura utile per l'analisi automatica dei cromosomi del tipo «IRS Genevision 121 Sistema» per la cariotipizzazione interattiva e l'archiviazione di immagini e dati, del valore di L. 172.740.000 oltre l'IVA.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1476 del 25 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito romagnolo di Bologna una donazione consistente in un microscopio «Axiophot Zeiss» del valore di L. 77.474.000 oltre l'IVA, da destinare al dipartimento di farmacologia per la scuola di specializzazione in tossicologia.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1477 del 25 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società I.B.M. Italia una donazione consistente in apparecchiature per l'informatica (personal computer, video terminali, tastiere, ecc.) del valore complessivo di L. 59.718.222, da destinare alle attività di didattica e di ricerca del Cirfid - Centro interdipartimentale di ricerca in filosofia del diritto e informatica giuridica «H. Kelsen».

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1478 del 25 luglio 1992 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Apple Computer di Cologno Monzese una donazione consistente in apparecchiature informatiche (tre Macintosh Classic, due Macinthosh LC, tre stampanti Style Write, due stampanti Image Write II) del valore complessivo di L. 16.186.380, da destinare al dipartimento di filosofia.

92A5238

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Padova n. 1229 del 1° giugno 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana di sclerosi multipla la donazione della somma di L. 22.400.000 quale contributo per la ricerca scientifica da destinarsi all'istituto di clinica della malattie nervose e mentali.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1570 del 1° giugno 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della società Promoplan di Milano la donazione delle seguenti apparecchiature:

un personal computer Olivetti PCS 382;
un polarizzatore A-PO;
un analizzatore BH"-ANF,

del valore complessivo di L. 4.557.000, da destinare all'istituto di clinica dermatologica, per finalità di istituto.

Con decreto del prefetto di Padova n. 1571 del 1° giugno 1992 l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo la donazione della somma di L. 6.000.000, quale contributo per l'acquisto di un personal computer da destinare all'istituto di clinica oculistica.

92A5261

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 16 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1354.44
ECU	1678.83
Marco tedesco	854 —
Franco francese	253,38
Lira sterlina	2061.17
Fiorino olandese	759.22
Franco belga	41.55
Peseta spagnola	11.934
Corona danese	222.93
Lira irlandese	2262.32
Dracma greca	6,577
Escudo portoghese	9,619
Dollaro canadese	1066,91
Yen giapponese	10.888
Franco svizzero	945,51
Scellino austriaco	121.39
Corona norvegese	209,93
Corona svedese	226,84
Marco finlandese	268,74
Dollaro australiano	933,89

92A5318

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200